

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019

ORDINANZA N. 4 DEL 10.10.2018 PROT 22658

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO SVILUPPO TERRITORIALE

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 60 del 2/04/2002 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22/04/1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido e gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";

Premesso che:

- la Regione Veneto con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA) aggiornato con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016, per identificare e adottare un pacchetto di azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, di concerto con le linee guida nazionali e le misure concordate a livello di bacino padano, al fine di rispettare quanto prima gli standard di qualità imposti dalla vigente legislazione
- il suddetto Piano prevede che il Tavolo Tecnico Zonale venga costituito per ogni Provincia, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale.

Vista la DGRV 2130 del 23/10/2012 che ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale, in vigore dal 01/01/2013, in forma integrata per inquinanti primari e secondari;

Visto il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

Richiamate altresì:

- la DGRV 1909/2016 Approvazione delle "*Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10*"
- la DGRV 836/2017 Approvazione del "*nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*".

Preso atto della riunione del comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) della Regione Veneto del 06.09.2018 nella quale sono state poste in evidenza le misure da adottare nella prossima stagione invernale coerentemente con quanto previsto dalla DGRV 836/2017;

Visto l'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato Padova (T.T.Z.), riunitosi il 14/09/2018 che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei Comuni contermini facenti parte dell'agglomerato dove si è preso atto delle misure per la prossima

stagione invernale 2018-2019 previste dall'Accordo e specificate nel suddetto incontro del C.I.S., relative in particolare al traffico veicolare;

Preso atto altresì che ARPAV, con nota del 29.03.2018 ha comunicato che nella stazione di Padova Arcella è stato superato il limite dei 35 superamenti annui per le polveri PM 10, previsto dall'allegato XI del D.Lgs 155/2010;

Ritenuta opportuna in applicazione della DGRV 836/17, l'adozione di provvedimenti di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

Considerato che:

- l'Accordo prevede misure temporanee e omogenee da applicare a livello locale, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria, secondo il seguente sistema "a semaforo":
 1. nessuna allerta – semaforo verde: azioni base per l'intero periodo invernale 1/10/2018 – 1/03/2019;
 2. livello di allerta 1 - semaforo arancio: attivazione di misure aggiuntive rispetto alle azioni base del periodo semaforo verde, dopo 4 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ di PM₁₀;
 3. livello di allerta 2 - semaforo rosso: attivazione ulteriori di misure aggiuntive (rispetto a quelle di cui al livello di allerta 1), dopo 10 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ di PM₁₀;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento di Mandria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il lunedì e giovedì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

Accertato che lo sfioramento del limite di legge è causa di effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

ORDINA

1. L'istituzione del divieto di circolazione secondo i seguenti periodi e fasce orarie con decorrenza dal 15.10.2018 al 31.03.2019;

ALLERTA - "SEMAFORO VERDE"

divieto di circolazione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 esclusi eventuali giorni festivi infrasettimanali ed il periodo natalizio dal 17.12.2018 al 07.01.2019:

- a) veicoli alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed **Euro 1**,
- b) **veicoli alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3**
- c) motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.

LIVELLO ALLERTA 1 - "SEMAFORO ARANCIO"

divieto di circolazione dal lunedì a domenica (compresi i festivi) dalle ore 8.30 alle ore 18.30

- a) autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat" (Euro 0) ed Euro 1,
- b) autovetture alimentate a gasolio Euro 0, Euro 1 e Euro 2, Euro 3 ed Euro 4
- c) veicoli commerciali alimentati a gasolio di categoria inferiore a Euro 3
- d) motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC:

LIVELLO ALLERTA 2 SEMAFORO ROSSO"

divieto di circolazione dal lunedì a domenica (compresi i festivi) dalle ore 8.30 alle ore 18.30

- a) veicoli alimentati a benzina "No-Kat" (Euro 0) ed Euro 1,
- b) veicoli alimentati a gasolio di categoria uguale od inferiore ad Euro 4
- c) veicoli commerciali alimentati a gasolio di categoria inferiore a Euro 3 dalle ore 8:30 alle 18:30
- d) veicoli commerciali alimentati a gasolio di categoria Euro 4 dalle ore 8:30 alle 12:30;
- e) motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC:

2. l'istituzione temporanea del divieto di sosta con il motore acceso alle seguenti categorie di veicoli da lunedì 1/10/2018 a domenica 31/03/2019:

- a) autobus del trasporto pubblico nella fase di stazionamento ai capolinea
- b) veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- c) tutti gli autoveicoli con livello di allerta 1 - arancio e 2 - rosso:

Sono escluse dal divieto la SR 307 "Vecchia statale del Santo" e la SR 308 "Nuova Statale del Santo".

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Locale, è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale.

Contro la presente ordinanza con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92 è ammesso ricorso al Ministero dei LL. PP. nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, od in alternativa, sempre entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio, al T.A.R. del Veneto.

Cadoneghe 10.10.2018

il Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale
arch. Enzo Minucci

